



Titolo

Corte sportiva d'appello – giudizio – natura giuridica - revisio prioris instantiae – effetti sostitutivi della decisione di primo grado

Descrizione

La sentenza di appello, anche se integralmente confermativa, si sostituisce a quella di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. 13-11-2018, n. 29021; Cass. Civ., sez. III, sent. 14-11-2022, n. 33443; Cass. Civ. 25-5-1998, n. 5212), salvo nei casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello. Per quanto riguarda – in particolare - il processo sportivo, possono applicarsi anche al giudizio che si svolge innanzi alla Corte sportiva d'appello gli esiti interpretativi cui si è giunti con riguardo al giudizio d'appello proprio della Corte federale: si tratta di un rimedio rivolto a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici (rimedio a critica libera), caratterizzato da un effetto devolutivo che si produce nei limiti dell'impugnazione proposta («*tantum devolutum quantum appellatum*»), di carattere “prevalentemente” cassatorio o impugnatorio (*revisio prioris instantiae*), all'esito del quale – per quanto soprattutto rileva in questa sede - si produce *un effetto sostitutivo* della decisione del giudice di appello a quella impugnata. (nel caso di specie la Corte ha ritenuto inammissibile un reclamo proposto dal presidente federale ex art. 102 CGS rivolto avverso la decisione del giudice sportivo territoriale e non avverso la decisione della Corte sportiva d'appello territoriale)

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 124/CFA/2023-2024/A

Presidente

Torsello

Relatore

Trentini

Riferimenti normativi

art. 69 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0124 CFA del 24 maggio 2024 (Presidente Federale/Omissis)